

RAPPORTO
della Commissione della Legislazione
sul messaggio 5 agosto 1955 concernente l'approvazione
del Regolamento edilizio di Sementina

(del 9 febbraio 1956)

Compito di questa Commissione, e trattanda divenuta ormai costante all'ordine del giorno, è l'esame di regolamenti edilizi che le Autorità comunali son venute emanando.

E' perciò opportuno, in considerazione di qualche indecisione apparsa nelle passate discussioni in Commissione, ribadire la funzione specifica e la latitudine di poteri dell'esame del Consesso legislativo cantonale. Tanto più opportuno perchè questo regolamento edilizio di Sementina non presenta osservazioni di particolare interesse, dato che il maggior numero delle modifiche — meglio ritocchi — che Consiglio di Stato e Commissione vi propongono possono definirsi di natura redazionale, e pertanto non v'è pericolo che il ribadire le costanti direttrici del lavoro della Legislativa venga immiserito dalle preoccupazioni di salvaguardare quella che può parere lodevole necessità locale ed invitare a chiedere in via d'interpretazione alla legge ciò che la norma non permette.

Ed allora si afferma che l'emanazione di un regolamento edilizio è competenza riconosciuta al Comune quale ente autonomo di diritto pubblico, e manifestazione quindi dell'autonomia comunale (v. sent. C.A. 22.12.1927 n. 505).

Senonchè tale autonomia, come giustamente si nota nel rendiconto del Dipartimento dell'interno, anno 1954, pag. 39 —, può esplicarsi solo nell'ambito concesso dalla legge cantonale. Da ciò discende l'esatta delimitazione delle competenze di questa Commissione: esaminare se il regolamento edilizio non è in urto con i disposti legislativi cantonali e se opera entro tali limiti.

Controllo quindi — si noti che analoga funzione è assolta per diverse leggi d'applicazione cantonale in sede nazionale dal Consiglio federale, quasi a sottolineare l'aspetto amministrativo dell'atto — che non è certamente abilitato a conferire crisma di legalità a una norma in urto con la legge cantonale anche se, per avventura, non ce se ne dovesse accorgere in sede d'esame (sentenza C.A.). Se una norma di regolamento è in urto con il disposto di legge cantonale ecco che automaticamente cede il regolamento il passo e viene sostituito dalla legge. E non potrebbe essere altrimenti se si pon mente che il regolamento edilizio, dice la legge, può contenere disposizioni edilizie in completazione ed in ampliamento dei minimi previsti dalla legge. Evidente lo scopo della migliore e più efficace aderenza alla necessità locale fermo restando il minimo di valore per tutto il Cantone.

Si permette inoltre, questa Commissione, di apportare lievi modifiche che più sono di carattere redazionale, e volte magari a meglio chiarire e richiamare l'articolo di legge da non dimenticare, che ad effettivamente ovviare a discrepanza palese. Ciò nell'interesse anche dei Comuni che non vedranno qui certo attentato alla loro autonomia ma desiderio solo di più chiara e corretta disposizione di legge. Non oltre però può andare la Commissione, che non potrà mai contraddire la volontà del legislatore comunale quando la stessa si muova nell'ambito della legge cantonale.

* * *

Il regolamento edilizio di Sementina non offre spunto a rilievi di speciale importanza.

La Commissione, aderendo a quanto proposto dal Consiglio di Stato, postula :

- a) La correzione di alcuni errori di redazione facilmente intuibili :
- All'art. 18 : alla parola *difficoltà* viene sostituita la parola *difficoltà*.
- All'art. 26 : alla parola *esterno* viene sostituita la parola *interno*.
- All'art. 67 : al richiamo degli art. 52, 53, 54 viene sostituito quello degli art. 61, 62 e 63.
- All'art. 86 : il riferimento agli art. 42 e 43 non ha senso alcuno ; deve quindi essere stralciato ;
- b) alcune modifiche redazionali volte ad evitare ogni possibilità di equivoco e che così suonano :
- art. 11 : viene così completato: Il Municipio concede la licenza di costruire su preavviso del medico delegato entro un mese...
- art. 19 : l'ultima frase viene così completata: competente a concedere deroghe all'arretramento...
- art. 33 : la dicitura : «...con sistemi adatti ad evitare ogni esalazione» viene così modificata «...di apparecchiature atte ad evitare...»
- art. 35 : la seconda frase viene così redatta : « Questi ultimi devono essere... »
- art. 39 : la seconda frase viene modificata come segue : « L'abitabilità dei locali... ».
- art. 53 : l'art. 19 del regolamento 29 novembre 1946 sull'igiene del suolo e dell'abitato prescrive che la distanza minima fra le concimaie e le strade deve essere fissata. Tale distanza essendo già prevista in m. 3 nell'art. 113, cpv. 3 del regolamento comunale, essa viene semplicemente riprodotta, e quindi il testo dell'articolo viene così modificato: « Il concime deve essere riposto in cisterne ad una distanza di almeno m. 3 dalle pubbliche vie ».
- art. 54 : viene aggiunto il seguente capoverso : « I piani di edifici destinati a convivenza collettiva sono sottoposti per approvazione, dal Municipio al Dipartimento igiene ».
- c) Inoltre i seguenti articoli sono stati mutati o corretti in quanto non in consonanza con i disposti di legge cantonale :
- art. 21 : costituisce una inammissibile ingerenza nella sfera dei diritti privati e deve pertanto essere stralciato ;
- art. 22 : ritenuto che la distanza tra due edifici debba essere di m. 4 le nuove costruzioni con aperture devono distare dal confine verso il fondo altrui almeno m. 2 e non m. 1,50 come previsto, e pertanto la seconda frase viene modificata come segue : « Nuove costruzioni con aperture... al minimo m. 2 » ;
- art. 70 : viene radiata la frase « ...sottoposte a norme edilizie da emanare volta per volta dal Municipio ».
- art. 77 : il primo capoverso viene così modificato : « Il Municipio ha la facoltà di promuovere quelle rettifiche di confini... » ;

art. 79 : va oltre gli scopi della legge sul raggruppamento (art. 1). La competenza di ordinare il raggruppamento spetta inoltre al Consiglio di Stato. L'articolo deve quindi essere stralciato ;

art. 58 : che la ripetizione di quanto già fissato con l'art. 43 deve infine venir stralciato.

La Commissione preso atto dei considerandi del Consiglio di Stato e rammentata la via seguita nell'operare le modifiche proposte e le ragioni di tali modifiche che si constata rientrano nell'ambito della peculiare incombenza sua, propone d'adottare il decreto legislativo proposto per l'approvazione del regolamento edilizio di Sementina.

Per la Commissione della Legislazione :

T. Tettamanti, relatore

Bernasconi — Bianchi — Censi — Nessi
— Probst — Riva.

